Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 29 del 30 gennaio 1982

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 30 gennaio 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 5

LEGGE 28 gennaio 1982, n. **20**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo all'adesione dello Zimbabwe alla seconda convenzione CEE-ACP, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica, con atto finale e dichiarazioni, dell'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), nonché dell'accordo che modifica l'accordo interno del 20 novembre 1979 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Lussemburgo il 4 novembre 1980 e a Bruxelles il 16 dicembre 1980.

SOMMARIO

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 gennaio 1982, n. 20.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo all'adesione dello Zimbabwe alla seconda convenzione CEE-ACP, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica, con atto finale e dichiarazioni, dell'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), nonché dell'accordo che modifica l'accordo interno del 20 novembre 1979 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Lussemburgo il 4 novembre 1980 e a Bruxelles il 16 dicembre 1980.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

A) firmati a Lussemburgo il 4 novembre 1980:

accordo relativo all'adesione dello Zimbabwe alla seconda convenzione, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee da una parte, e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) dall'altra, con atto finale e dichiarazioni;

accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) fra gli Stati membri di tale Comunità e lo Zimbabwe;

B) firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1980:

accordo che modifica l'accordo interno firmato a Bruxelles il 20 novembre 1979 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 4, 7 e 2 degli atti stessi.

Art. 3.

Ai fini della esecuzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la complessiva spesa valutata in lire 13 miliardi.

All'onere relativo agli anni finanziari 1981-82, valutato rispettivamente in lire 500 milioni e in lire 1 miliardo, si provvede con le disponibilità del capitolo 4499 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi; per gli anni 1983 e successivi, la somma occorrente per dare esecuzione alla presente legge, a valere sull'autorizzazione prevista al precedente comma, sarà determinata con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Accordo
relativo all'adesione della Repubblica dello Zimbabwe
alla seconda Convenzione ACP-CEE,
firmato a Lomé il 31 ottobre 1979

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea, qui di seguito denominata "la Comunità", firmato a Roma 25 marzo 1957, i cui Stati sono qui di seguito denominati "Stati membri",

e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
da una parte, e

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE,
dall'altra,

VISTO il trattato che istituisce la Comunità economica europea, qui di seguito denominato "trattato",

VISTA la seconda convenzione ACP-CEE tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e la Comunità economica europea, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, qui di seguito denominata "convenzione", in particolare l'articolo 186,

CONSIDERANDO che lo Zimbabwe ha chiesto di aderire alla convenzione ;

CONSIDERANDO che il Consiglio dei Ministri ACP-CEE ha approvato tale domanda,

HANNO DECISO di concludere un accordo relativo all'adesione dello Zimbabwe alla convenzione ed a questo effetto hanno designato come plenipotenziari

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Charles-Ferdinand NOTHOMB,
Ministro degli Affari esteri ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA

Kjeld OLESEN,
Ministro degli Affari esteri ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Klaus von DOHNANYI,
Ministro di Stato degli Affari esteri ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

Jean FRANCOIS-PONCET,
Ministro degli Affari esteri ;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

Brian LENIHAN,
Ministro degli Affari esteri ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Emilio COLOMBO,
Ministro degli Affari esteri ;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

Jean DONDELINGER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

Ch. A. van der KLAAUW,
Ministro degli Affari esteri ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD :

Lord CARRINGTON,
Ministro degli Affari esteri
e del Commonwealth ;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Gaston THORN,
Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee,
Vicepresidente e Ministro degli Affari esteri del Governo del Granducato del Lussemburgo ;

Claude CHEYSSON,
Membro della Commissione delle Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE

The Hon. David Colville SMITH, MP,
Ministro del Commercio e dell'Industria ;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma :

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO

ARTICOLO 1

1. Con il presente accordo lo Zimbabwe aderisce alla convenzione.

2. Salvo deroga prevista dal presente accordo, la convenzione nonché le decisioni e le altre disposizioni di attuazione adottate dalle istituzioni della convenzione sono applicabili allo Zimbabwe

ARTICOLO 2

Le scadenze previste dalla convenzione e calcolate a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima si applicano allo Zimbabwe calcolandole a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo

ARTICOLO 3

1. Per quanto riguarda la Comunità, il presente accordo è validamente concluso con decisione del Consiglio delle Comunità europee, adottata conformemente alle disposizioni del trattato e notificata alle parti. Esso è ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione del presente accordo sono depositati, per quanto riguarda lo Zimbabwe, presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità europee e, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati ACP. I Segretariati ne informano immediatamente gli Stati firmatari e la Comunità.

ARTICOLO 4

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale è stato effettuato il deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e dello Zimbabwe nonché dell'atto di notifica della conclusione dell'accordo da parte della Comunità.

ARTICOLO 5

Il presente accordo, redatto in due esemplari in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità europee e presso il Segretariato degli Stati ACP, che ne trasmettono copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

FATTO a Lussemburgo, addì quattro novembre millenovecentottanta

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

CHARLES-FERDINAND NOTHOMB

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning,

KJELD OLESEN

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

KLAUS VON DOHNANYI

Pour le Président de la République française,

JEAN FRANÇOIS-PONCET

For the President of Ireland,

BRIAN LENIHAN

Per il Presidente della Repubblica italiana,

EMILIO COLOMBO

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

JEAN DONDELINGER

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

C. A. VAN DER KLAAUW

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,

CARRINGTON

For Rådet for De europæiske Fællesskaber,
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften,
For the Council of the European Communities,
Pour le Conseil des Communautés européennes,
Per il Consiglio delle Comunità Europee,
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen,

GASTON THORN

CLAUDE CHEYSSON

For the President of the Republic of Zimbabwe,

DAVID COLVILLE SMITH

Atto finale

I plenipotenziari

di Sua Maestà il Re dei Belgi,
di Sua Maestà la Regina di Danimarca,
del Presidente della Repubblica federale di Germania,
del Presidente della Repubblica francese,
del Presidente d'Irlanda,
del Presidente della Repubblica italiana,
di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
di Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord,
e del Consiglio delle Comunità europee,
da una parte, e

del Presidente della Repubblica dello Zimbabwe,
dall'altra,

riuniti a Lussemburgo, il quattro novembre millenovecentottanta per la firma dell'accordo relativo all'adesione della Repubblica dello Zimbabwe alla seconda convenzione ACP-CEE tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e la Comunità economica europea, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, hanno adottato il seguente testo

accordo relativo all'adesione della Repubblica dello Zimbabwe alla seconda convenzione ACP-CEE.

Il plenipotenziario del Presidente della Repubblica dello Zimbabwe ha dichiarato che la Repubblica dello Zimbabwe si associa alle dichiarazioni sottoelencate, che costituiscono gli allegati I - XXIV dell'atto finale della seconda convenzione ACP-CEE.

1. Dichiarazione comune relativa alla presentazione della convenzione al GATT (allegato I)

2. Dichiarazione comune relativa al regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP contemplati dall'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione (allegato II)

3. Dichiarazione comune sugli articoli 9 e 11 della convenzione (allegato III)

4. Dichiarazione comune sui prodotti che sono oggetto della politica agricola comune (allegato IV)

5. Dichiarazione comune relativa agli scambi tra la Comunità economica europea e il Botswana, il Lesotho e lo Swaziland (allegato V)

6. Dichiarazione comune sull'articolo 46, paragrafo 3 della convenzione (allegato VI)

7. Dichiarazione comune sulla concertazione ACP-CEE in caso di instaurazione di un sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione su scala mondiale (allegato VII)

8. Dichiarazione comune sull'incoraggiamento degli investimenti minerari (allegato VIII)

9. Dichiarazione comune sull'articolo 64 della convenzione (allegato IX)

10 Dichiarazione comune relativa al finanziamento complementare della cooperazione industriale (allegato X)

11. Dichiarazione comune sull'articolo 82 della convenzione (allegato XI)

2 Dichiarazione comune sull'articolo 131 della convenzione (allegato XII)

13. Dichiarazione comune sull'articolo 132 della convenzione (allegato XIII)

14. Dichiarazione comune che riprende il testo degli articoli 24-27 del protocollo n° 2 della convenzione ACP-CEE di Lomé, cui si fa riferimento nell'articolo 142 della presente convenzione, nonché della dichiarazione comune relativa al suddetto articolo 26 di detto protocollo (allegato XIV)

15. Dichiarazione comune relativa ai lavoratori cittadini di una delle parti contraenti i quali risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP (allegato XV)

16. Dichiarazione comune in merito alla rappresentanza dei raggruppamenti economici regionali (allegato XVI)

17. Dichiarazione comune sull'articolo 185 della convenzione (allegato XVII)

18. Dichiarazione comune sulla pesca marittima (allegato XVIII)

19. Dichiarazione comune relativa ai trasporti marittimi (allegato XIX)

20. Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 1 (allegato XX)

21. Dichiarazione comune sull'origine dei prodotti alieutici (allegato XXI)

22. Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 5 (allegato XXII)

23. Dichiarazione comune sull'articolo 1 del protocollo n° 5 (allegato XXIII)

24. Dichiarazione comune sull'articolo 4 del protocollo n° 5 (allegato XXIV).

Il plenipotenziario del Presidente della Repubblica dello Zimbabwe ha preso atto delle dichiarazioni sottoelencate, che costituiscono gli allegati XXV - XL dell'atto finale della seconda convenzione ACP-CEE :

1. Dichiarazione della Comunità sulla liberalizzazione degli scambi (allegato XXV)

2. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione (allegato XXVI)

3. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 3 della convenzione (allegato XXVII)

4. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) della convenzione (allegato XXVIII)

5. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 12, paragrafo 3 della convenzione (allegato XXIX)

6. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 21 della convenzione (allegato XXX)

7. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 95 della convenzione (allegato XXXI)

8. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 95 della convenzione (allegato XXXII)

9. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 156 della convenzione (allegato XXXIII)

10. Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittatini tedeschi (allegato XXXIV)

11 Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino della convenzione (allegato XXXV)

12. Dichiarazione della Comunità sugli articoli 30 e 31 del protocollo n° 1 (allegato XXXVI)

13. Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo n° 1 sull'estensione delle acque territoriali (allegato XXXVII)

14. Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo n° 2 (allegato XXXVIII)

15. Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo n° 2 sulle spese di funzionamento delle istituzioni (allegato XXXIX)

16 Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo n° 3 (allegato XL)

Il plenipotenziario del Presidente della Repubblica dello Zimbabwe ha dichiarato che la Repubblica dello Zimbabwe si associa alle dichiarazioni sottoelencate, che costituiscono gli allegati XLI - XLIV dell'atto finale della seconda convenzione ACP-CEE

1. Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 2 della convenzione (allegato XLI)

2. Dichiarazione degli Stati ACP relativa al sistema applicabile ai prodotti minerari (allegato XLII)

3. Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 95 della convenzione (allegato XLIII)

4. Dichiarazione degli Stati ACP sull'origine dei prodotti alieutici (allegato XLIV).

I plenipotenziari delle parti contraenti hanno altresi' adottato le dichiarazioni sottoelencate, allegate al presente atto finale :

1. Dichiarazione sul regime commerciale

2. Dichiarazione sulle carni bovine

3. Dichiarazione sullo zucchero.

Il plenipotenziario del Presidente della Repubblica dello Zimbabwe ha preso atto della dichiarazione sottoelencata, allegata al presente atto finale

4. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 155, paragrafo 3, lettera b), della convenzione.

I plenipotenziari degli Stati membri e il plenipotenziario del Presidente della Repubblica dello Zimbabwe hanno inoltre adottato il testo dell'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

FATTO a Lussemburgo, addì quattro novembre millenovecentottanta

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

CHARLES-FERDINAND NOTHOMB

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning,

KJELD OLESEN

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

KLAUS VON DOHNANYI

Pour le Président de la République française,

JEAN FRANCOIS PONCET

For the President of Ireland,

BRIAN LENIHAN

Per il Presidente della Repubblica italiana,

EMILIO COLOMBO

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

JEAN DONDELINGER

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

CH A. VAN DER KLAAUW

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,

CARRINGTON

For Rådet for De europæiske Fællesskaber,
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften,
For the Council of the European Communities,
Pour le Conseil des Communautés européennes,
Per il Consiglio delle Comunità Europee,
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen,

GASTON THORN
CLAUDE CHEYSSON

For the President of the Republic of Zimbabwe,

DAVID COLVILLE SMITH

Allegato 1

Dichiarazione sul regime commerciale

Considerando l'articolo 9 della seconda convenzione ACP-CEE nonché la dichiarazione di cui all'allegato XXVIII di detta convenzione, la Comunità riconosce e il Governo dello Zimbabwe dichiara che :

- qualora venga contemplata una modifica della tariffa doganale dello Zimbabwe e dei suoi accordi preferenziali con un paese terzo sviluppato, il Governo dello Zimbabwe entrerà in consultazione immediata con la Comunità in merito a dette intenzioni ;

- ogniqualvolta si possa considerare che il trattamento preferenziale concesso ad un altro paese sviluppato dà luogo ad un trattamento meno favorevole delle esportazioni comunitarie, il Governo dello Zimbabwe e la Comunità entreranno in immediata consultazione, a richiesta di una qualsiasi delle parti.

Allegato 2

Dichiarazione sulle carni bovine

Lo Zimbabwe ha preso atto del regime speciale che è stato introdotto a favore di alcuni Stati ACP, tradizionali esportatori di carni bovine nella Comunità, mediante lo scambio di lettere sulle carni bovine ACP in data 31 ottobre 1979.

La Comunità, nel quadro degli impegni assunti in merito, è disposta ad applicare lo stesso regime allo Zimbabwe, dalla data della adesione di quest'ultimo alla seconda convenzione ACP-CEE e per il rimanente periodo di detta convenzione.

Nei primi due anni, la Comunità concederà allo Zimbabwe un quantitativo annuo di 8.100 tonnellate di carni bovine disossate. Per il rimanente periodo, lo Zimbabwe continuerà a beneficiare nello stesso modo di un quantitativo annuo di 8.100 tonnellate, conformemente all'applicazione normale del regime di cui sopra.

Sottoscrivendo la presente dichiarazione, lo Zimbabwe dichiara che le risorse provenienti dalla tassa sulle sue esportazioni di carni bovine, equivalente alle riduzioni del prelievo, saranno utilizzate per far fronte alle priorità nazionali nel settore dell'allevamento per quanto riguarda la produzione dei piccoli allevatori, segnatamente mediante :

- il miglioramento e lo sviluppo dei servizi veterinari presso i piccoli allevatori ;
- il miglioramento e lo sviluppo dei macelli che forniscono rilevanti servizi ai piccoli allevatori :
- il miglioramento dei servizi di divulgazione, di formazione e di sviluppo a favore dei piccoli allevatori.

Allegato 3

Dichiarazione sullo zucchero

1. Costatando che lo Zimbabwe era parte del Commonwealth Sugar Agreement, la Comunità ha convenuto con detto paese che lo Zimbabwe debba fruire dell'assegnazione di un quantitativo di 25.000 tonnellate di zucchero equivalente bianco all'anno e di conseguenza divenire membro del protocollo relativo allo zucchero ACP.

   Le parti hanno inoltre convenuto che immediatamente dopo la data dell'adesione dello Zimbabwe alla seconda convenzione ACP-CEE e al più tardi entro sei mesi da tale data, lo Zimbabwe e la Commissione s'incontreranno allo scopo di stabilire di comune accordo il programma relativo ai quantitativi da consegnare per raggiungere il quantitativo specificato nel capoverso precedente.

2. Il Governo dello Zimbabwe, nell'accettare il testo del paragrafo 1, conta sul fatto che le prime consegne del quantitativo annuo di 25.000 tonnellate di zucchero avranno luogo nel corso del periodo di consegna 1982/1983.

3. La Comunità, dal canto suo, conferma che prenderà i provvedimenti necessari per far si' che l'obiettivo delle 25 000 tonnellate venga conseguito non appena possibile e garantisce che, fin dal periodo di consegna 1982/1983, le condizioni di prezzo previste nel protocollo relativo allo zucchero ACP saranno applicate ad un quantitativo annuo di 25.000 tonnellate di zucchero originario dello Zimbabwe.

Allegato 4

Dichiarazione della Comunità
sull'articolo 155, paragrafo 3, lettera b) della convenzione

Dato che lo Zimbabwe è un paese senza sbocco sul mare, la Comunità proporrà al Consiglio dei Ministri ACP-CEE che lo Zimbabwe sia incluso, dal momento dell'adesione, nell'elenco di cui all'articolo 155, paragrafo 3, lettera b) della seconda convenzione ACP-CEE.

Accordo
relativo ai prodotti di competenza
della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE D'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 17 aprile 1951, ed i cui Stati sono in appresso denominati "Stati membri",

da una parte, e

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE,

dall'altra,

VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

VISTO il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 232,

CONSIDERANDO che è stato firmato in data odierna un accordo relativo all'adesione della Repubblica dello Zimbabwe alla seconda convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979,

CONSIDERANDO che la seconda convenzione ACP-CEE non si applica ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

SOLLECITI tuttavia di sviluppare gli scambi di tali prodotti tra gli Stati membri e lo Zimbabwe, alle condizioni previste dall'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio concluso tra gli Stati membri e gli Stati ACP e firmato a Lomé il 31 ottobre 1979,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo ed a questo effetto hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Charles-Ferdinand NOTHOMB,
Ministro degli Affari esteri ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA :

Kjeld OLESEN,
Ministro degli Affari esteri ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Klaus von DOHNANYI,
Ministro di Stato degli Affari esteri ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

Jean FRANCOIS-PONCET,
Ministro degli Affari esteri ;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

Brian LENIHAN,
Ministro degli Affari esteri ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Emilio COLOMBO,
Ministro degli Affari esteri ;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

Jean DONDELINGER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI

Ch A van der KLAAUW,
Ministro degli Affari esteri ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD

Lord CARRINGTON,
Ministro degli Affari esteri e del Commonwealth ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE

The Hon. David Colville SMITH, MP,
Ministro del Commercio e dell'Industria ;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti
in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

ARTICOLO 1

Quando sono originari dello Zimbabwe, i prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente.

ARTICOLO 2

I prodotti di cui all'articolo 1 originari degli Stati membri sono ammessi all'importazione nello Zimbabwe conformemente alle disposizioni del titolo I, capitolo 1, della seconda convenzione ACP-CEE

ARTICOLO 3

Se le offerte fatte dalle imprese dello Zimbabwe sono tali da recare pregiudizio al funzionamento del Mercato comune e se tale pregiudizio è imputabile ad una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono prendere i provvedimenti del caso e in particolare revocare le concessioni previste all'articolo 1

ARTICOLO 4

Hanno luogo consultazioni tra le parti interessate ogniqualvolta, a parere di una di dette parti, l'applicazione delle disposizioni summenzionate lo richieda.

ARTICOLO 5

Le disposizioni in cui si stabiliscono le norme di origine per l'applicazione della seconda convenzione ACP-CEE si applicano anche al presente accordo.

ARTICOLO 6

Il presente accordo non modifica i poteri e le competenze derivanti dalle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

ARTICOLO 7

Il presente accordo è ratificato dagli Stati firmatari. Esso entra in vigore contemporaneamente all'accordo relativo all'adesione della Repubblica dello Zimbabwe alla seconda convenzione ACP-CEE

ARTICOLO 8

Il presente accordo scade il 28 febbraio 1985. Esso cessa di avere effetto nei confronti di ogni Stato firmatario che, a norma dell'articolo 189 della seconda convenzione ACP-CEE, cessi di far parte di quest'ultima

ARTICOLO 9

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti egualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità europee e presso il Segretariato degli Stati ACP, che ne trasmettono copia certificata conforme al governo di ciascuno Stato firmatario.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

FATTO a Lussemburgo, addì quattro novembre millenovecentottanta

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

CHARLES-FERDINAND NOTHOMB

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning,

KJELD OLESEN

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

KLAUS VON DOHNANYI

Pour le Président de la République française,

JEAN FRANÇOIS PONCET

For the President of Ireland,

BRIAN LENIHAN

Per il Presidente della Repubblica italiana,

EMILIO COLOMBO

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

JEAN DONDELINGER

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

CH. A VAN DER KLAAUW

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,

CARRINGTON

For the President of the Republic of Zimbabwe

DAVID COLVILLE SMITH

Accordo interno
che modifica l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità del 20 novembre 1979

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

VISTO il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

CONSIDERANDO che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dello Zimbabwe, firmato a Lussemburgo il 4 novembre 1980, in appresso denominato "accordo di accessione", prevede l'accessione della Repubblica dello Zimbabwe alla seconda convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 31 ottobre 1979 ;

CONSIDERANDO che a norma dell'articolo 186 di detta convenzione, l'accessione di uno Stato non puo' pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari di detta convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica, alla stabilizzazione dei proventi d'esportazione ed alla cooperazione industriale ;

CONSIDERANDO che i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno deciso in tale occasione di aumentare di 85 milioni di unità di conto europee l'importo dell'aiuto messo a disposizione del Fondo europeo di sviluppo (1980) ;

CONSIDERANDO che è opportuno modificare di conseguenza l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Bruxelles il 20 novembre 1979,

previa consultazione della Commissione delle Comunità europee,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

ARTICOLO 1

Il testo dell'articolo 1 dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, è modificato come segue

1) Il testo del paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal testo seguente

"a) Il Fondo è dotato di un importo di 4 721 milioni di unità di conto europee, in appresso denominate "UCE", messe a sua disposizione dagli Stati membri secondo la seguente ripartizione

Belgio	278,539 milioni di UCE, cioè	5,9 %
Danimarca	118,025 milioni di UCE, cioè	2,5 %
Germania	1 336,043 milioni di UCE, cioè	28,3 %
Francia	1 208,576 milioni di UCE, cioè	25,6 %
Irlanda	28,326 milioni di UCE, cioè	0,6 %
Italia	542,915 milioni di UCE, cioè	11,5 %
Lussemburgo	9,442 milioni di UCE, cioè	0,2 %
Paesi Bassi	349,354 milioni di UCE, cioè	7,4 %
Regno Unito	849,780 milioni di UCE, cioè	18,0 %"

2) Il testo del paragrafo 3, lettera a) è sostituito dal testo seguente :

"a) 4.627 milioni di UCE agli Stati ACP, di cui

2.986 milioni di UCE sotto forma di sovvenzioni,
518 milioni di UCE sotto forma di prestiti speciali,
284 milioni di UCE sotto forma di capitali di rischio,
557 milioni di UCE sotto forma di trasferimenti a norma del titolo II, capitolo I della convenzione,
282 milioni di UCE sotto forma di sistema speciale di finanziamento, a norma del titolo III, capitolo I della convenzione ;"

ARTICOLO 2

Il presente accordo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato del Consiglio delle Comunità europee l'espletamento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.

L'accordo entra in vigore, purché siano adempiute le condizioni di cui al primo comma, contemporaneamente al- l'accordo di accessione.

ARTICOLO 3
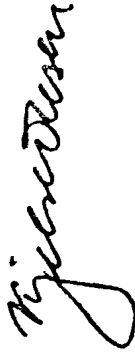
Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sei testi facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità europee che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari

FATTO a Bruxelles, addì sedici dicembre millenovecentottanta

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
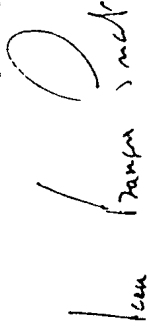
På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Pour le Gouvernement de la République française

For the Government of Ireland

Per il Governo della Repubblica italiana

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(3651029/1) Roma, 1982 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411200820290)

L. 900